



Tribunale di Sorveglianza di Salerno

Decreto 8/2020

IL PRESIDENTE

Considerata la situazione di emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'agente patogeno COVID-19;

Letto l'art.2 comma 1 lett.r) del DPCM 4 marzo 2020

Letto il DPCM del 9 marzo 2020

Vista la Direttiva del 10 marzo 2020 del Direttore del DGSIA;

Viste le Direttive del 4 marzo 2020, del 10 marzo 2020 e da ultimo del 16 marzo 2020, adottate congiuntamente dalle Direzioni Generali del personale dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia recante misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile per i dipendenti giudiziari;

Lette le linee guida da ultimo dell'11 marzo 2020 dal CSM in ordine all'emergenza Covid-19 che auspicano l'incremento del lavoro giudiziario da remoto o telematico dei magistrati, salva l'assoluta impossibilità tecnica;

Valutata la necessità di adottare misure organizzative **con la costituzione di presidi per garantire la trattazione degli affari urgenti, da intendersi come tutte le istanze relative a soggetti detenuti in carcere e quelle relative all'applicazione o al riesame delle misure di sicurezza**

sentito il personale amministrativo che è stato informato della possibilità di inoltrare domanda per il lavoro agile e messo al corrente degli applicativi in uso in questo Tribunale adottabili da remoto (Script@, SIAMM e SICOGE);

premesso che l'ineliminabile criterio della funzionalità dell'Ufficio impone di declinare correttamente le ipotesi applicative;

e che l'istituzione recente dei presidi impone di modulare il lavoro agile in conformità alla percentuale di presenza in Ufficio

informa i lavoratori che secondo la nota del Dgsia del 9 marzo 2020 l'accesso remoto ai servizi Script@, Siamm e Sicoge sono: il possesso di una carta multiservizi della Giustizia e relativo PIN, strumenti informatici di proprietà personale o se eventualmente precedentemente forniti dall'amministrazione, un lettore smart card, il collegamento ad Internet e sistemi operativi aggiornati;

evidenza che possono essere svolte altre forme di "lavoro agile" in omaggio ai criteri sopra riportati. Non è necessario che la prestazione lavorativa sia svolta con l'ausilio di dispositivi informatici ma in via ordinaria la disponibilità di questi strumenti costituisce un requisito primario per accedere alla modalità del lavoro agile;

evidenziato che l'ultima Direttiva del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2020 stabilisce che:

“ la fisica presenza del personale amministrativo presso la sede di lavoro coinciderà con l'assegnazione, secondo un calendario prestabilito per tempo di presidi in lodo deputati agli affari urgenti non differibili;

i dipendenti che svolgono la propria prestazione in modalità agile concorreranno a costituire i suddetti presidi, durante i giorni in cui è prevista la presenza;

il personale che in una data giornata non risultasse assegnato al presidio né potesse operare in modalità agile fuori sede in relazione ad esigenze di servizio indifferibili dovrà consumare tutte le ferie per l'anno 2019 non ancora godute ovvero fruire di congedi di altro tipo.”

In particolare la predetta direttiva evidenzia che l'art.28 commi 14 e 15 del CCNL del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 prevede espressamente che il dipendente fruisca delle ferie entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il godimento può essere differito al 30 aprile dell'anno successivo per motivi personali e solo per indifferibili esigenze di servizio rinviato fino al 30 giugno dell'anno successivo.

**Si invita pertanto il personale a presentare la domanda delle ferie residue 2019. In difetto di presentazione della domanda si potrà procedere a collocare d'ufficio il dipendente in congedo ordinario**

ritenuto, che a prescindere dal ricorso alla smart-working, i dipendenti amministrativi che non saranno presenti in Ufficio per le ragioni di igiene sopra riportate, debbono ritenersi autorizzati a restare al domicilio (art.19 comma 3 DL9/2020 richiamato dall'aer.1 comma 1 n.6 DPCM 11 marzo 2020) sicché debbono essere equiparate ai dipendenti che abbiano prestato servizio a tutti gli effetti, con la sola esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa, restando comunque a disposizione dell'Ufficio (reperibilità) nel caso di improvvise esigenze (improvvisa malattia di personale inserito nel presidio);

infine che questa ipotesi vale solo per coloro che, hanno accettato di essere inseriti nei presidi e comunque aderiscano al progetto di lavoro agile – gli altri si riterranno assenti per congedo feriale e fatte salve le giornate già indicate per fruire della legge 104/92 e le eventuali giornate di ferie già richieste e concesse;

Dispone che per la trattazione degli affari urgenti sia istituito un presidio che per il periodo 17/3/2020 – 21/03/2020 è costituito come da foglio allegato e successivamente da altre turnazioni che rispettino le condizioni soggettive dei lavoratori e anche la distanza dal luogo di lavoro.

**Specifica che per coloro che sono da ritenersi in lavoro agile è indispensabile fornire un numero di telefono per la reperibilità oltre che l'utilizzabilità anche da remoto della posta istituzionale per interlocuzioni urgenti con l'Ufficio.**

**Si comunichi al Personale Amministrativo e si inserisca nel sito web di questo Tribunale.**

Salerno, 20 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Monica Amrante